

Provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione

1. Il quadro normativo e principi ispiratori

Con la Comunicazione del 6 marzo 2025 la Banca d'Italia e la Consob hanno reso noto agli emittenti che acquistano crypto-attività di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti¹.

Con il Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 sono state adottate le modifiche apportate dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) ai principi contabili internazionali IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 7 “Strumenti finanziari: Informazioni integrative”, che introducono nuovi obblighi di informativa di bilancio con riferimento, rispettivamente, ai titoli di capitale valutati al “*Fair Value through Other Comprehensive Income*” (FVOCI) ⁽²⁾ e agli strumenti finanziari con clausole connesse con eventi contingenti (quali, ad esempio, clausole connesse a fattori ESG), il cui verificarsi o meno potrebbe incidere sulla tempistica o gli importi dei relativi flussi contrattuali futuri ⁽³⁾. Tali modifiche vanno applicate “*al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente*”⁴.

Con il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 è stato adottato il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 “Presentazione e informativa di bilancio”, che ha apportato modifiche con l’obiettivo di migliorare le informazioni comunicate nel bilancio, con particolare attenzione alle informazioni di conto

¹ [Comunicazione congiunta del 6 marzo 2025](#).

⁽²⁾ Si fa riferimento, in particolare, agli strumenti di *equity* classificati nel portafoglio contabile “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” per i quali gli emendamenti all'IFRS 7 richiedono di fornire in bilancio una specifica informativa sulle variazioni di fair value rilevate nell'esercizio, distinguendo tra la componente relativa agli strumenti di equity che sono stati oggetto di cancellazione/vendita nel corso dell'esercizio e quella relativa agli strumenti ancora detenuti dalla compagnia.

⁽³⁾ Gli strumenti finanziari con eventi contingenti sono contratti in cui le modalità di regolamento (ad esempio, importo e tempistiche del pagamento degli interessi o del rimborso del capitale) dipendono dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti. Per tali strumenti, gli emendamenti all'IFRS 7 richiedono di indicare in bilancio una specifica informativa sulla natura degli eventi contingenti contemplati dalle clausole contrattuali e sui relativi impatti previsti sui flussi di cassa degli strumenti finanziari in esame.

⁴ Cfr. Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025, articolo 2.

economico⁵. Inoltre, l'IFRS 18 sostituirà lo IAS 1 "Presentazione del bilancio". Tali innovazioni vanno applicate *"al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente"*⁶.

Con il Provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026 sono stati aggiornati il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 (di seguito, Regolamento n. 7/2007) e i relativi allegati, principalmente per recepire i suddetti cambiamenti all'IFRS 9 e all'IFRS 7, le novità introdotte dall'IFRS 18 e quanto previsto dal citato documento di Banca d'Italia e Consob.

Le modifiche introdotte tengono conto sia delle esigenze di proporzionalità richieste dall'articolo 191, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP o Codice) e, in particolare, dell'esigenza di imporre il minor sacrificio per i soggetti destinatari della norma sia di quella di favorire un'informativa di bilancio efficace ed efficiente a beneficio degli utilizzatori del bilancio. Interventi diretti al rafforzamento della qualità e comparabilità dei bilanci IAS/IFRS, per quanto limitati agli ambiti di efficacia della disciplina nazionale, favoriscono l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, rafforzandone la solidità patrimoniale, la capacità di investire in innovazione e la capacità competitiva, anche nel contesto europeo, così come previsto dall'articolo 191, comma 3 del CAP. Inoltre, ne risulta rafforzata anche la disciplina di mercato.

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento 7/2007, le modifiche apportate agli schemi del bilancio d'esercizio IAS/IFRS e del bilancio consolidato (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) sono state definite in modo da favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.

Con l'occasione, si è proceduto ad articolare la nota integrativa in *Parti*, ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in *Sezioni* in ognuna delle quali va illustrato, con informazioni di natura quantitativa e qualitativa, un singolo aspetto della gestione aziendale rappresentato in bilancio. Ciò con l'obiettivo di rendere maggiormente intellegibile il bilancio, alla luce anche dell'esperienza del settore bancario e finanziario.

2. Caratteristiche generali dell'intervento normativo

L'intervento normativo prevede in particolare:

- a) la definizione di schemi di bilancio distinti per il bilancio d'esercizio IAS/IFRS e il bilancio consolidato;

⁵ In particolare, con riferimento allo schema di Conto Economico l'IFRS 18 richiede di classificare i proventi e gli oneri in tre nuove categorie di *"business activities"* ("ricavi e costi operativi", "investimento", "finanziamento"), sulla base di una valutazione svolta dalle compagnie in merito all'attività aziendale principale svolta. Tali categorie si aggiungono alle due categorie "imposte sul reddito" e "attività operative cessate" già presenti nell'attuale schema di Conto Economico. L'IFRS 18 prevede, inoltre, di riportare in bilancio una specifica informativa sugli indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale, illustrando, fra l'altro, le relative modalità di calcolo.

⁶ Cfr. Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026, articolo 2.

- b) l'aggiornamento degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario per tenere conto delle novità introdotte dall'IFRS 18;
- c) l'inserimento in nota integrativa di nuovi dettagli informativi, di natura qualitativa e quantitativa, connessi con le citate modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7 e con le novità contemplate dall'IFRS 18 (soprattutto in materia di informativa di conto economico);
- d) la richiesta di fornire in nota integrativa informazioni sulle cripto-attività e sulle cripto-passività;
- e) l'introduzione in nota integrativa di nuove evidenze informative, di natura qualitativa e quantitativa, coerenti con la *disclosure* contemplata dagli IAS/IFRS, allo scopo di rafforzare la trasparenza informativa e il livello di comparabilità dei dati di bilancio. Nel caso delle informazioni da fornire in forma tabellare si è tenuto conto di quanto già in uso nel settore assicurativo italiano ed estero. La previsione, altresì, di una specifica Sezione dedicata all'informativa sui rischi facilita il rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali con riferimento alla *disclosure* sui rischi cui sono esposte le compagnie⁷.

Inoltre, sono state considerate, per quanto possibile, le disposizioni in materia di bilanci bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia⁸, al fine di favorire, nel rispetto delle specificità del settore assicurativo, la comparabilità dei bilanci anche tra i conglomerati assicurativi e bancari nazionali.

Infine, con l'intervento normativo si apportano anche semplificazioni alle vigenti tabelle relative alla *disclosure* sui contratti assicurativi di cui all'IFRS 17 "*Contratti assicurativi*". In particolare, con riferimento ai contratti di assicurazione emessi il numero di potenziali tabelle da produrre viene diminuito di circa il 40%.

3. Struttura del Provvedimento

Il Provvedimento si compone di 10 articoli e 7 Allegati.

Gli articoli 1, 2 e 3 modificano, rispettivamente, gli articoli 4, 7 e 10 del Regolamento n. 7/2007, introducendo cambiamenti formali per adeguarne il testo all'evoluzione normativa.

L'articolo 4 modifica l'articolo 13, comma 2 del Regolamento n. 7/2007 per aggiornare il numero di tabelle da produrre nella relazione semestrale IAS/IFRS di vigilanza, su base individuale.

⁷ Al riguardo, si rinvia anche a quanto riportato nel rapporto dell'ESMA "*From "black box" to "open book"?*", pubblicato il 25 ottobre 2024: <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-report-first-application-ifs-17-insurance-contracts>.

⁸ Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni e le disposizioni relative a "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" allegate al Provvedimento della Banca d'Italia del 5 agosto 2026.

Gli articoli 5, 6 e 7, comma 1 modificano, rispettivamente, gli articoli 24, 26 e 28, comma 1 del Regolamento n. 7/2007, introducendo cambiamenti formali per adeguarne il testo all'evoluzione normativa.

L'articolo 7, comma 2 modifica l'articolo 28, comma 2 del Regolamento n. 7/2007 per aggiornare il numero di tabelle da produrre nella relazione semestrale IAS/IFRS di vigilanza, su base consolidata. In particolare, sono aggiunte ulteriori tabelle di dettaglio dei dati di conto economico consolidati per le quali ciascuna capogruppo farà riferimento alla Parte di nota integrativa, gruppo o conglomerato, di propria competenza.

L'articolo 8 sostituisce gli Allegati 1, 2, 3 e 4 nonché la tabella *"Informativa sui premi"* e il documento *"Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative ai contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione"* di cui all'Allegato 4 del Regolamento n. 7/2007 con gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 nonché con la tabella *"Informativa sui premi"* e il documento *"Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative ai contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione"* di cui all'Allegato 5 del Regolamento n. 7/2007.

L'articolo 9 disciplina la pubblicazione della modifica normativa.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore della modifica normativa.

In particolare, con riferimento al bilancio d'esercizio "IAS/IFRS" e al bilancio consolidato le modifiche normative entreranno in vigore:

- a) a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2026 per: i) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative agli impatti degli eventi contingenti sui flussi di cassa contrattuali; ii) le modifiche apportate alla tabella "Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo" della nota integrativa; iii) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, sulle cripto-attività e cripto-passività; iv) le semplificazioni apportate alle tabelle di nota integrativa relative alle cessioni in riassicurazione e ai contratti di assicurazione emessi (inclusa la tabella "Contratti di assicurazione emessi - Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi"); v) le nuove tabelle "Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione – ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione" e "Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi – ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione";
- b) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2027 per: i) gli schemi del bilancio "Stato patrimoniale – Attività", "Conto economico", "Rendiconto finanziario – metodo diretto", e "Rendiconto finanziario – metodo indiretto"; ii) le nuove tabelle di conto economico da inserire nella nota integrativa; iii) le modifiche apportate alle tabelle "Risultato finanziario totale e degli investimenti immobiliari ripartito per segmento vita e segmento danni", "Sintesi dei risultati finanziari e assicurativi ripartiti per segmento vita e segmento danni", "Stato patrimoniale per settore di attività" e "Conto economico per settore di attività" della nota integrativa; iv) le informazioni relative agli "Indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale";

- c) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2028 per: i) la suddivisione della nota integrativa in “Parti” e “Sezioni”; ii) tutte le restanti modifiche (ad esempio, quelle relative alle informazioni di natura qualitativa e quantitativa da fornire nella nota integrativa).

In particolare, le innovazioni di cui al precedente punto a), romanini i) e ii) derivano dalle modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2025/1047, mentre quelle al romanino iii) sono connesse con la Comunicazione del 6 marzo 2025 della Banca d'Italia e della Consob.

Le innovazioni di cui al precedente punto b) derivano dall'adozione dell'IFRS 18 operata dal Regolamento (UE) 2026/338.

Le modifiche di cui al punto c) decorreranno al più tardi dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2028 per dare alle compagnie un congruo intervallo temporale per l'adeguamento e la verifica dei processi interni funzionali alla produzione del nuovo set informativo richiesto e contenere i costi d'implementazione. Ciò tiene conto della richiesta pervenuta dall'industria nell'ambito di un confronto informale.

4. Verifica e analisi d'impatto della regolamentazione (VIR e AIR)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54, del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità⁹ a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita una verifica e analisi dell'impatto della regolamentazione che ha tenuto conto anche dei benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio¹⁰.

In particolare, tali analisi si sono giovate dei commenti ricevuti da un preliminare confronto informale con l'industria assicurativa, la relativa Associazione di categoria e altri *stakeholders*.

Inoltre, dalla pubblica consultazione non sono emersi ulteriori profili tali da richiedere modifiche sostanziali dell'atto normativo e, quindi, della verifica e analisi d'impatto della regolamentazione.

4.1. Scenario di riferimento

⁹ Inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

¹⁰ L'IFRS 18, paragrafo 9, coerentemente con quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 9, prevede che: *“La finalità del bilancio è fornire informazioni finanziarie su attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi dell'entità che redige il bilancio che siano utili agli utilizzatori del bilancio per valutare le prospettive di futuri flussi finanziari netti in entrata nell'entità e per valutare la gestione delle risorse economiche dell'entità da parte della direzione aziendale”*.

Inoltre, il paragrafo B5 dell'IFRS 18 e il paragrafo 7 “Definizioni” dello IAS 1 con riferimento alla rilevanza di un'informazione recitano così: *“Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi”*.

Con la Comunicazione del 6 marzo 2025 la Banca d'Italia e la Consob hanno reso noto agli emittenti che acquistano cripto-attività di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti¹¹.

Con il Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 sono state adottate le modifiche apportate dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) ai principi contabili internazionali IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 7 “Strumenti finanziari: Informazioni integrative”, per tenere conto di alcune risultanze della revisione post-attuazione dell'IFRS 9 e rispondere ai chiarimenti richiesti all'IFRS *Interpretations Committee*. Tali modifiche vanno applicate “*al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente*”¹².

Con il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 è stato adottato il principio contabile internazionale IFRS 18 “Presentazione e informativa di bilancio”, che ha apportato modifiche soprattutto in termini di presentazione e *disclosure* delle poste di conto economico. Tali innovazioni vanno applicate “*al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente*”¹³.

Con il Provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026 sono stati aggiornati il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 (di seguito, Regolamento n. 7/2007) e i relativi allegati, principalmente per tenere conto: i) di quanto previsto dal citato documento di Banca d'Italia e Consob in materia di cripto-attività; ii) dei suddetti cambiamenti all'IFRS 9 e all'IFRS 7; iii) delle novità introdotte dall'IFRS 18.

Inoltre, la nota integrativa viene strutturata in Parti e Sezioni e sono introdotte nuove evidenze informative, di natura qualitativa e quantitativa, coerenti con la *disclosure* contemplata dagli IAS/IFRS non disciplinata dal Regolamento 7/2007, allo scopo di rafforzare la trasparenza informativa e il livello di comparabilità dei dati di bilancio.

Contestualmente, sono apportate semplificazioni alle vigenti tabelle relative alla *disclosure* sui contratti assicurativi. In particolare, con riferimento ai contratti di assicurazione emessi il numero di potenziali tabelle si riduce di circa il 40%.

4.2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo è destinato, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del Regolamento n. 7/2007, alle:

- a) imprese di cui all'articolo 88 comma 1 del Codice, ossia le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica che redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del Titolo VIII del Codice;

¹¹ [Comunicazione congiunta del 6 marzo 2025](#).

¹² Cfr. Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025, articolo 2.

¹³ Cfr. Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026, articolo 2.

- b) imprese di cui all'articolo 95 comma 2 del Codice, ossia le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite;
- c) imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 95 comma 2-bis del Codice, ossia le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
- d) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario;

che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

4.3. Obiettivi

Con le modifiche oggetto del presente Provvedimento si persegue l'obiettivo di tenere conto delle anzidette innovazioni, in particolare di quelle apportate ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in modo da favorire un'efficace trasparenza informativa e incrementare il livello di comparabilità dei dati del bilancio, a beneficio degli utilizzatori.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 31 e dall'IFRS 18, paragrafo 19 è consentito non fornire le informazioni contemplate dal presente Provvedimento se siano non rilevanti per un'impresa, salvo precisarlo in nota integrativa. Questa previsione consente di tenere conto del principio di proporzionalità, di ridurre i costi per i redattori del bilancio e di aumentare i benefici in termini di intellegibilità per gli utilizzatori del bilancio.

4.4. Verifica d'Impatto Regolamentare (V.I.R.) su disposizioni in vigore ed elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

L'intervento normativo prevede anche una semplificazione di talune vigenti tabelle connesse con la *disclosure* contemplata dall'IFRS 17, con l'obiettivo di ridurre gli oneri segnaletici per le imprese senza compromettere il perseguimento dell'obiettivo di favorire un adeguato livello di trasparenza informativa. Ai fini di questa operazione si è pure tenuto conto del tipo d'informativa fornita in bilancio dalle maggiori compagnie europee.

In particolare, la proposta di semplificazione riguarda alcuni dei dettagli informativi di nota integrativa relativi, rispettivamente, alle sottovoci 4.2 "Attività assicurative - Cessioni in riassicurazione che costituiscono attività" e 3.2 "Passività assicurative - Cessioni in

riassicurazione che costituiscono passività” e alle sottovoci 4.1 “Attività assicurative – Contratti assicurativi emessi che costituiscono attività” e 3.1 “Passività assicurative – Contratti assicurativi emessi che costituiscono passività” dello stato patrimoniale.

4.4.1. Elaborazione delle opzioni (soluzioni regolamentari percorribili)

Nell’ambito del processo della VIR sono state valutate le possibili semplificazioni percorribili nel disegno delle seguenti tabelle¹⁴, che si aggiungono alla scelta di non operare alcuna semplificazione (opzione zero):

a) *“4.2 Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - GMM/BBA - attività per residua copertura e per sinistri accaduti”;*

b) *“4.3 Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - PAA - attività per residua copertura e per sinistri accaduti”;*

c) *“4.4 Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione per elementi sottostanti alla misurazione”;*

d) *“4.6 Elementi sottostanti alla misurazione delle cessioni in riassicurazione iscritte nell’esercizio”;*

e) *“3.2 Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - GMM/BBA o VFA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti”;*

f) *“3.3 Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - PAA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti”;*

g) *“3.4 Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione”;*

h) *“3.5 Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei contratti di assicurazione emessi ripartiti in base ai contratti esistenti al momento della transizione all’IFRS 17”;*

i) *“3.6 Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti di assicurazione emessi iscritti nell’esercizio”.*

A) Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - GMM/BBA - attività per residua copertura e per sinistri accaduti; Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - PAA - attività per residua copertura e per sinistri accaduti

¹⁴ Una semplificazione è stata anche apportata alla tabella “2.2 Contratti di assicurazione emessi - Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi” del bilancio consolidato, limitatamente ai contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta del segmento danni.

Queste tabelle prevedono, fra l'altro, le sottovoci *“Ricavi connessi con l'iscrizione di contratti assicurativi sottostanti onerosi”*, *“Aggiustamenti del margine sui servizi contrattuali connesso con recuperi relativi all'iscrizione iniziale di contratti assicurativi sottostanti onerosi”*, *“Rilasci della componente di recupero perdite diversi dalle variazioni dei flussi finanziari dei contratti di cessione in riassicurazione”* e *“Variazioni dei flussi finanziari delle cessioni in riassicurazione derivanti da contratti assicurativi sottostanti onerosi”*. Tali sottovoci erano state inserite in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 105, lettera (d) dell'IFRS 17, che consente di aggiungere qualsiasi altra evidenza informativa che sia utile a spiegare la dinamica, da un esercizio all'altro, dell'importo delle cessioni in riassicurazione indicato nello stato patrimoniale.

L'esame dei bilanci di alcune compagnie italiane ha evidenziato che esse non hanno una significativa operatività nel comparto della riassicurazione, così nelle anzidette sottovoci sono stati segnalati importi pari a zero o non rilevanti.

In relazione a ciò, al fine di ridurre gli oneri segnaletici e migliorare l'intellegibilità del bilancio, senza pregiudicare la trasparenza informativa, le sottovoci in questione sono eliminate e si richiede di inserirle solo se il loro importo è rilevante.

B) Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione per elementi sottostanti alla misurazione

Questa tabella prevede, fra l'altro, le sottovoci *“Rilasci della componente di recupero perdite diversi dalle variazioni dei flussi finanziari dei contratti di cessione in riassicurazione”* e *“Variazioni dei flussi finanziari delle cessioni in riassicurazione derivanti da contratti assicurativi sottostanti onerosi”*. Tali sottovoci erano state inserite in applicazione di quanto previsto dal surrichiamato paragrafo 105, lettera (d) dell'IFRS 17.

In analogia a quanto previsto per le tabelle di cui al precedente punto A) le sottovoci in questione sono eliminate e si richiede di inserirle solo se il loro importo è rilevante.

C) Elementi sottostanti alla misurazione delle cessioni in riassicurazione iscritte nell'esercizio

Questa tabella prevede, fra l'altro, la suddivisione in due colonne *“Contratti originati - Contratti senza componente di recupero perdita”* e *“Contratti originati - Contratti con componente di recupero perdita”*.

In analogia a quanto previsto per le tabelle di cui ai precedenti punti A) e B) la suddivisione di cui alle colonne in questione viene eliminata e si richiede di inserirla solo se costituisce un'informazione rilevante.

D) Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - GMM/BBA o VFA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti; Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione

Queste tabelle vanno prodotte distintamente per le seguenti cinque basi di aggregazione: i) “Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita”; ii) “Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita”; iii) “Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Auto”; iv) “Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Non Auto”; v) “Contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali - Segmento Vita”.

L’IFRS 17 non fissa regole prescrittive in ordine alla granularità con cui vanno stabilite le basi di aggregazione, ma si limita a fornire esempi quali: (a) il tipo di contratto; (b) l’area geografica; (c) il segmento di *reporting* (come definito dall’IFRS 8 “Settori operativi”).

In relazione a ciò, al fine di ridurre gli oneri segnaletici e migliorare l’intelleggibilità del bilancio, senza pregiudicare la trasparenza informativa, le basi di aggregazione possono essere diminuite a tre: i) “Segmento Vita: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo VFA”¹⁵; ii) “Segmento Vita: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo GMM/BBA”; iii) “Segmento Danni: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo GMM/BBA”¹⁶.

E) Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - PAA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti

Questa tabella va prodotta distintamente per le seguenti tre basi di aggregazione: “Segmento Vita”; “Segmento Danni - Auto”; “Segmento Danni - Non Auto”.

L’IFRS 17 non fissa regole prescrittive in ordine alla granularità con cui vanno stabilite le basi di aggregazione, ma si limita a fornire esempi quali: (a) il tipo di contratto; (b) l’area geografica; (c) il segmento di *reporting* (come definito dall’IFRS 8 “Settori operativi”).

In relazione a ciò, al fine di ridurre gli oneri segnaletici e migliorare l’intelleggibilità del bilancio, senza pregiudicare la trasparenza informativa, le basi di aggregazione possono essere diminuite a due “Segmento Vita”; “Segmento Danni”¹⁷.

F) Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei contratti di assicurazione emessi ripartiti in base ai contratti esistenti al momento della transizione all’IFRS 17; Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti di assicurazione emessi iscritti nell’esercizio”

Queste tabelle vanno prodotte distintamente per le seguenti cinque basi di aggregazione: i) “Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita”; ii) “Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita”; iii) “Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta

¹⁵ In questa base di aggregazione vanno ricondotti anche i contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali.

¹⁶ In calce alla tabella va indicato, distintamente, il peso degli importi riferiti alle aree di attività “Auto” e “Non Auto”.

¹⁷ In calce alla tabella, con riferimento al “Segmento Danni” va indicato, distintamente, il peso degli importi riferiti alle aree di attività “Auto” e “Non Auto”.

- Segmento Danni Auto”; iv) “Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Non Auto”; v) “Contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali - Segmento Vita”¹⁸.

L’IFRS 17 non fissa regole prescrittive in ordine alla granularità con cui vanno stabilite le basi di aggregazione, ma si limita a fornire esempi quali: (a) il tipo di contratto; (b) l’area geografica; (c) il segmento di *reporting* (come definito dall’IFRS 8 “Settori operativi”).

In relazione a ciò, al fine di ridurre gli oneri segnaletici e migliorare l’intelleggibilità del bilancio, senza pregiudicare la trasparenza informativa, le basi di aggregazione possono essere diminuite a due “Segmento Vita”¹⁹ e “Segmento Danni”²⁰.

4.4.2. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell’opzione preferita

Le valutazioni condotte sulle opzioni esaminate, di seguito illustrate, si riferiscono soltanto alle semplificazioni di cui al punto D.

Per le restanti semplificazioni, infatti, il confronto è solo con l’opzione zero e la motivazione che induce ad accettare la modifica proposta è già chiarita nella descrizione dell’opzione percorribile.

1) Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - GMM/BBA o VFA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti; Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
a) Ridurre da 5 a 3 il numero di basi di aggregazione: 1) “Segmento Vita: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo VFA”; 2) “Segmento Vita: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo GMM/BBA”; 3) “Segmento Danni: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo GMM/BBA”.	Questa opzione comporterebbe: - nei casi in cui sia rilevante la relazione tra le basi di aggregazione e i metodi di valutazione dei contratti assicurativi emessi: i) di non aggregare contratti assicurativi con caratteristiche diverse, di cui all’Appendice A dell’IFRS 17; ii) una chiara riconducibilità dei contratti ai metodi di valutazione contemplati dall’IFRS 17 (“Modello generale” (GMM)/“Approccio per componenti” (BBA), “Approccio con commissioni variabili” (VFA), “Approccio dell’Allocazione dei premi” (PAA));	Questa opzione comporterebbe: - nei casi in cui non sia quantitativamente rilevante la presenza nel segmento vita di contratti di assicurazione con elementi di partecipazione diretta sottoposti al metodo VFA, potrebbe essere sufficiente una distinzione Segmento Vita, Segmento Danni. In tal caso, infatti, il metodo GMM/BBA si applicherebbe,

¹⁸ I contratti d’investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali possono essere ricondotti dall’impresa nell’ambito dei “Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta – Segmento Vita”.

¹⁹ In calce alle tabelle, con riferimento al “Segmento Vita” va indicato, distintamente, il peso degli importi riferiti ai metodi di misurazione GMM/BBA e VFA.

²⁰ In calce alle tabelle, con riferimento al “Segmento Danni” va indicato, distintamente, il peso degli importi riferiti alle aree di attività “Auto” e “Non Auto”.

	- nei casi in cui sia rilevante la relazione tra le basi di aggregazione e i metodi di valutazione dei contratti assicurativi emessi, maggiore efficacia nel perseguimento dell'obiettivo della comparabilità dei dati.	principalmente, al Segmento Vita e il metodo PAA al Segmento Danni. Di conseguenza, l'opzione comporterebbe una gestione meno semplificata e più costosa dell'informazione da produrre.
b) Ridurre da 5 a 2 il numero di basi di aggregazione: 1) "Segmento Vita"; 2) "Segmento Danni".	Questa opzione comporterebbe: - una gestione più semplificata dell'informazione da produrre; - nei casi in cui non sia rilevante l'operatività del segmento vita in contratti di assicurazione con elementi di partecipazione diretta sottoposti al metodo VFA, un sostanziale allineamento con i due metodi di valutazione GMM/BBA e PAA, considerato che appare ragionevole attendersi che il GMM/BBA si riferisca, principalmente, al Segmento Vita e il PAA al Segmento Danni.	Questa opzione comporterebbe: - nei casi in cui sia rilevante la relazione tra le basi di aggregazione e i metodi di valutazione dei contratti assicurativi emessi, gli utilizzatori del bilancio avrebbero difficoltà a: i) ricondurre le informazioni ai metodi di valutazione contemplati dall'IFRS 17, in particolare al VFA; ii) operare un raccordo con la descrizione operata dai redattori del bilancio con riguardo ai metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi; - nei casi di cui al precedente alinea, una minore efficacia nel perseguimento dell'obiettivo della comparabilità dei dati.

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa e perché offre un più ampio bilanciamento tra gli oneri in capo ai redattori del bilancio e i benefici attesi in termini di efficace ed efficiente informativa per gli utilizzatori del bilancio. In particolare, tale opzione consente di evitare l'aggregazione di contratti assicurativi con caratteristiche diverse, come definiti dall'IFRS 17, cui corrispondono differenti metodi di valutazione.

4.5. Analisi d'Impatto Regolamentare (A.I.R.) su disposizioni di nuova introduzione ed elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

L'intervento normativo prevede, fra l'altro, l'inserimento in nota integrativa di nuove tabelle connesse con le citate modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7 e con le novità contemplate dall'IFRS 18. Inoltre, a seguito della suddivisione della nota integrativa in Parti e Sezioni s'introducono nuove tabelle riferite ad alcune richieste di *disclosure* previste dagli IAS/IFRS attualmente non specificamente disciplinate dal Regolamento 7/2007.

Nel bilancio d'esercizio IAS/IFRS sono state introdotte, altresì, alcune tabelle, non concernenti profili contabili, che consentono di avere una continuità d'informazione con la *disclosure* del vigente bilancio d'esercizio basato sui principi contabili nazionali (cfr. Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008 e successive modificazioni).

4.5.1. Elaborazione delle opzioni (soluzioni regolamentari percorribili)

Nell'ambito del processo dell'AIR sono state valutate le possibili soluzioni percorribili nella struttura delle tabelle connesse con gli interventi relativi alle modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7, alle novità previste dall'IFRS 18 e l'ordinamento della nota integrativa. Tra le opzioni è stata altresì considerata la scelta di non operare alcun inserimento di nuove tabelle (opzione zero).

A) Intervento connesso con le modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7

Nella nota integrativa viene inserita la Tabella A.6.2 "*Eventi contingenti: possibili variazioni nei flussi di cassa contrattuali*" nella quale va riportato l'importo delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e delle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato, le cui condizioni contrattuali prevedono che l'importo dei flussi di cassa contrattuali possa essere oggetto di modifica al verificarsi (o al mancato verificarsi) di un evento contingente.

Inoltre, vanno riportati: i) la separata indicazione degli importi riconducibili a strumenti con clausole connesse con eventi contingenti relativi a fattori di natura ESG; ii) i possibili cambiamenti ai flussi di cassa che potrebbero derivare dall'applicazione di tali condizioni contrattuali.

La struttura della tabella è simile a quella prevista dalla Banca d'Italia per il bilancio di banche e intermediari finanziari.

B) Intervento connesso con le novità previste dall'IFRS 18

Nella nota integrativa è inserito un insieme di tabelle che riflettono le novità previste dall'IFRS 18 in materia di presentazione e *disclosure* dei dati di conto economico.

Ai fini dell'AIR, è stata considerata, da un lato, la scelta di ricondurre i dettagli informativi delle voci e sottovoci dello schema di conto economico in unica tabella, anziché in tabelle distinte riferite a ciascuna voce e sottovoce²¹, dall'altro, quella di prevedere un'apertura delle voci di conto economico per i dettagli previsti per le corrispondenti voci di stato patrimoniale²².

²¹ Tabella "Proventi/oneri da attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico - composizione", Tabella "Proventi/oneri da altre attività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito - composizione" e Tabella "Proventi/oneri da investimenti immobiliari - composizione".

²² Tabella "Utili (perdite) da realizzo di attività materiali e immateriali - composizione", Tabella "Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - composizione", Tabella "Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - composizione", Tabella "Risultato netto della

Per le restanti tabelle non emergono profili di AIR, considerato che fanno riferimento alle evidenze informative previste dall'IFRS 18, senza particolari disaggregazioni.

C) Intervento connesso con l'ordinamento della Nota Integrativa

Con l'occasione della configurazione della nota integrativa in *Sezioni e Parti*, al fine di migliorare la trasparenza informativa e la comparabilità dei bilanci, sono introdotte nuove tabelle, tra cui quelle riferite alla *disclosure* sulle imposte correnti e differite (IAS 12), sui rischi e sull'operatività in strumenti derivati (IFRS 7), sul patrimonio contabile (IAS 1 e IFRS 18), sulle operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda (IFRS 3), sugli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali (IFRS 2), sul leasing (IFRS 16).

Nel disegnare tali tabelle si è tenuto conto, per quanto possibile, sia del tipo di informativa di bilancio già in uso nel settore assicurativo, sia di quella prevista dalla Banca d'Italia per il bilancio di banche e intermediari finanziari.

4.5.2. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

A) Intervento connesso con le modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
a) Previsione di una tabella simile a quella prevista per banche e intermediari finanziari.	Questa opzione comporterebbe: - comparabilità dei dati, oltre che tra gruppi assicurativi, anche tra conglomerati assicurativi e bancari; - riduzione dei costi per le compagnie appartenenti a un conglomerato bancario.	Questa opzione comporterebbe: - possibilità di introdurre informative dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.

b) Previsione di una tabella diversa da quella prevista per banche e intermediari finanziari.	Questa opzione comporterebbe: - comparabilità dei dati solo tra gruppi assicurativi; - - la possibilità di introdurre informative meno dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.	Questa opzione comporterebbe: - mancanza di una comparabilità dei dati anche tra conglomerati assicurativi e bancari; - maggiori costi per le compagnie appartenenti a un conglomerato bancario.
---	--	---

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene maggiormente aderente sia agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente anche un allineamento con le informazioni prodotte da banche e intermediari finanziari, sia di contenimento dei costi. La possibilità di avere un elevato dettaglio informativo si ritiene superata, in quanto le compagnie possono fornire un'informativa in "formato libero", in luogo della tabella, se l'informazione da produrre non è rilevante.

B) Intervento connesso con le novità previste dall'IFRS 18

B.1) Unica tabella *versus* più tabelle

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
a) Dettagli informativi delle voci e sottovoci dello schema di conto economico ricondotti in unica tabella.	Questa opzione comporterebbe: - una visione d'insieme delle componenti reddituali riferite alle singole voci e sottovoci; - una minore dispersione delle informazioni.	Questa opzione comporterebbe: - mancanza di un collegamento diretto alle singole sottovoci.
b) Dettagli informativi delle voci e sottovoci dello schema di conto economico ricondotti in tabelle distinte riferite a ciascuna voce e sottovoce.	Questa opzione comporterebbe: - un collegamento diretto alle singole sottovoci.	Questa opzione comporterebbe: - mancata evidenza di una visione d'insieme delle componenti reddituali riferite alle singole voci e sottovoci; - maggiore dispersione delle informazioni.

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente una migliore intellegibilità del bilancio.

B.2) Livello di dettaglio delle voci di conto economico come quello previsto per le corrispondenti voci di stato patrimoniale

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
a) Opportunità di inserimento dei dettagli informativi previsti per le corrispondenti voci dello stato patrimoniale.	Questa opzione comporterebbe: - una più efficace analisi della <i>performance</i> economica collegata alle poste patrimoniali.	Questa opzione comporterebbe: - possibile minore semplicità dell'informazione.
b) Opportunità di inserimento di dettagli informativi differenti da quelli previsti per le corrispondenti tabelle dello stato patrimoniale.	Questa opzione comporterebbe: - possibile maggiore semplicità dell'informazione.	Questa opzione comporterebbe: - un'analisi meno efficace della <i>performance</i> economica riferita alle poste patrimoniali.

L'opzione prescelta è quella **sub a)** in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente una valutazione più efficace della connessione tra *performance* reddituale e operatività aziendale.

C) Intervento connesso con l'ordinamento della nota integrativa

C.1) Informativa sui rischi

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
a) Previsione di tabelle simili a quelle già in uso nel settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: - comparabilità dei dati; - riduzione dei costi a livello di sistema.	Questa opzione comporterebbe: - possibilità di introdurre dettagli informativi su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.
b) Previsione di tabelle che non tengono conto di cosa sinora pubblicato in bilancio dal settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: - comparabilità dei dati; - la possibilità di introdurre informative meno dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.	Questa opzione comporterebbe: - maggiori costi a livello di sistema.

L'opzione prescelta è quella **sub a)** in quanto si ritiene maggiormente aderente agli obiettivi sia di trasparenza e comparabilità dell'informativa sia di contenimento dei costi a livello di sistema. La possibilità di introdurre un elevato dettaglio informativo per alcune

compagnie si ritiene superata, in quanto vale la regola generale secondo cui l'informativa non va fornita se non rilevante.

C.2) Informativa sugli strumenti derivati e le politiche di copertura

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
a) Previsione di tabelle simili a quelle previste per banche e intermediari finanziari e a quelle già in uso nel settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: - comparabilità dei dati, oltre che tra gruppi assicurativi, anche tra conglomerati assicurativi e bancari; - riduzione dei costi a livello di sistema.	Questa opzione comporterebbe: - possibile introduzione informative dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.
b) Previsione di tabelle diverse da quelle previste per banche e intermediari finanziari e da quelle già in uso nel settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: - comparabilità dei dati solo tra gruppi assicurativi; - la possibilità di introdurre informative meno dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.	Questa opzione comporterebbe: - mancanza di una comparabilità dei dati anche tra conglomerati assicurativi e bancari; - maggiori costi a livello di sistema.

L'opzione prescelta è quella **sub a)** in quanto si ritiene maggiormente aderente agli obiettivi sia di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente anche un allineamento con le informazioni prodotte da banche e intermediari finanziari, sia di contenimento dei costi a livello di sistema. La possibilità di avere un elevato dettaglio informativo si ritiene superata, in quanto: i) l'informativa non va fornita se non si detengono strumenti derivati; ii) l'informativa va fornita in "formato libero", se l'operatività in derivati non è rilevante.

C.3) Restanti informazioni

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

a) Previsione di tabelle simili a quelle previste per banche e intermediari finanziari e a quelle già in uso nel settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: - comparabilità dei dati, oltre che tra gruppi assicurativi, anche tra conglomerati assicurativi e bancari; - riduzione dei costi a livello di sistema.	Questa opzione comporterebbe: - la possibilità di introdurre informative dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.
b) Previsione di tabelle diverse da quelle previste per banche e intermediari finanziari e da quelle già in uso nel settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: - comparabilità dei dati solo tra gruppi assicurativi; - la possibilità di introdurre informative meno dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.	Questa opzione comporterebbe: - mancanza di una comparabilità dei dati anche tra conglomerati assicurativi e bancari; - maggiori costi a livello di sistema.

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene maggiormente aderente sia agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente anche un allineamento con le informazioni prodotte da banche e intermediari finanziari, sia di contenimento dei costi a livello di sistema. La possibilità di avere un elevato dettaglio informativo si ritiene superata, in quanto vale la regola generale secondo cui l'informativa non va fornita se non rilevante.